

ESTREMI: Giudice di Pace Pisa Data: 29.10.2012 Numero:

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL GIUDICE DI PACE DI PISA
Dott. Raffaele Basile

ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n. 2260/2011
promossa da

_____ **elettivamente domiciliata in Pisa alla via Oberdan n.41 presso lo studio dell'avv. Giovanni Longo da cui è rapp.ta e difesa come in atti -parte attrice-**

CONTRO

Telecom Italia S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore – parte convenuta -
Wind Telecomunicazioni spa in persona del legale rappresentante pro tempore

OGGETTO

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

Conclusioni

Come da verbali di udienza del 17 settembre 2012 e relative note conclusionali

Motivazione

Preliminarmente, si ritiene sussistente la procedibilità della domanda, avendo la parte attrice adempiuto agli oneri inerenti al tentativo di conciliazione ante-judicium. Sussistente altresì la titolarità della legittimazione ad agire e di quella a contraddire. Ciò, sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze processuali. Dall'istruttoria è risultato comprovato che tra la parte attrice e la Telecom Spa sussistesse all'epoca dei fatti in contestazione un contratto finalizzato alla fruizione di linea telefonica internet. E' altresì emerso che a seguito del trasloco della detta linea telefonica vi sia stata un'interruzione del servizio di collegamento ad internet protrattasi per un periodo di svariati mesi, anche se non è stato integralmente comprovato che i giorni di black out ammontino precisamente a 385, come asserito dalla parte attrice. Non sono emerse in alcun modo responsabilità o inadempimenti in capo alla parte attrice riguardo al verificarsi o al concorrere al verificarsi dell'inconveniente lamentato. Il fatto dannoso e relativo inadempimento contrattuale sono quindi da attribuire a comportamenti riferibili unicamente alla parte convenuta (Telecom Italia spa) e alla interazione tra quest'ultima e la parte chiamata in causa (Wind Telecomunicazioni spa).

La parte attrice ha sostanzialmente adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2687 c.c. Vale la pena ricordare come in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, al creditore che agisca ai fini del risarcimento del danno, sia fatto onere sostanzialmente di provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Orbene, tale fatto estintivo, vale a dire l'erogazione del servizio internet contrattualmente previsto, non vi è stato per un lungo periodo. Su tale circostanza di fatto non sono emerse contestazioni, ma solo "giustificazioni" da parte dei convenuti. Utile ai fini del giudizio anche l'escussione del teste _____ congiunto della parte attrice ma appaso degno di fede e attendibile.

Deve pertanto ritenersi che l'istante abbia diritto al risarcimento del danno, conseguente al protrarsi dell'interruzione della somministrazione dell'utenza telefonica.

Riguardo alla ripartizione delle responsabilità tra le parti convenute, va evidenziato quanto segue. La Telecom Italia spa ha di fatto violato i principi di buona fede nel rapporto contrattuale e quelli di correttezza e trasparenza nei confronti del consumatore, ex L.281/98. Infatti, ha privato la parte attrice del servizio dovutole, basando tale contegno sulla semplice richiesta di una parte terza al rapporto contrattuale intercorrente con _____. Non può quindi ritenersi che l'inadempimento sia attribuibile ad una causa non imputabile in qualche modo alla medesima Telecom Spa. Di fatto – a prescindere dagli obblighi ed automatismi su di essa gravanti ex lege nel rapporto con gli altri gestori telefonici – la Telecom spa non ha effettuato alcuna verifica circa l'effettività del consenso di ____ alla attivazione del servizio da parte di Wind, pur potendo verosimilmente far ciò agevolmente.

Tuttavia, va rilevato che la terza chiamata in causa, Wind S.p.a., ha in maniera totalmente incauta inoltrato alla Telecom Spa una richiesta di disattivazione della linea de quo sulla base di una richiesta in tal senso pervenutale da persona in nessun modo ricollegabile alla _____ (nuovo inquilino dell'appartamento abitato dalla _____ ove era operativa la linea telefonica prima del trasloco).

In conclusione, va evidenziato che la Telecom Italia spa è da ritenersi inadempiente circa la puntualità nell'adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta. Il contegno tenuto da terzi (Wind spa), va visto quale causa determinante nel verificarsi dell'inadempimento della convenuta. Esso non può però influire sul diritto preteso dalla parte attrice nei confronti della controparte contrattuale, ma solo sulla ripartizione delle responsabilità tra i convenuti.

Pertanto, Telecom spa e Wind spa andranno condannate in solido tra loro al risarcimento del danno. Wind Spa però tenuta a manlevare detta Telecom sia dal pagamento della sorte capitale che delle spese di giudizio.

La quantificazione del detto danno, può essere considerata sia con riferimento al danno patrimoniale che a quello cd. esistenziale. Per quanto riguarda il primo, sono emersi danni generici, ma sussistenti (raccomandate, chiavette internet per connessioni alternative, telefonate, esperimento del tentativo di conciliazione). Il giudice è

tenuto a liquidarli in via equitativa. Si evidenzia che, ex art. 115 c.p.c. Il comma, il giudicante può porre a fondamento della propria decisione nozioni di fatto che rientrino nella comune esperienza. Tale danno patrimoniale è quantificabile in euro _____.

Sotto l'aspetto del cd. danno esistenziale, la circostanza del verificarsi di un lungo black-out telematico esula dagli inconvenienti che possono verosimilmente verificarsi nella vita quotidiana "standard" di una _____ quale è risultata essere la parte attrice. La situazione lascia intuire lo stato di frustrazione della parte attrice trovatasi a dover fronteggiare una situazione di disagio assolutamente non preventivata, derivante dall'altrui comportamento negligente. Tale disagio psico-fisico, generato dal non poter contare sul supporto della tecnologia più elementare e routinaria, va ritenuto fonte di alterazione di una condizione di rilassatezza nello svolgimento della propria attività. Il cd. "danno esistenziale" si riferisce infatti a sconvolgimenti anche di portata ridotta, di abitudini di vita e relazioni personali conseguenti ad un fatto ingiusto o illegittimo. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.233 dell'11 luglio 2003, ha stabilito che nell'astratta previsione della norma dell'art. 2059 c.c. vada ricompreso ogni danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di valori inerenti alla persona. La Cassazione sez. I Civile, con sentenza 04.10.2005 n.19354 ha evidenziato come vada attribuita anche ai pregiudizi non patrimoniali capaci di ostacolare le attività realizzatrici della persona umana conseguenti alla lesione di diritti fondamentali della persona diversi dalla salute, collocati tra i valori costituzionalmente garantiti al di fuori dei limiti posti dall'art. 2059 c.c. Il risarcimento danno esistenziale sopportato dalla parte attrice nei termini di cui sopra, da aggiungersi al risarcimento del danno economico dinanzi quantificato, viene da questo giudicante equitativamente quantificato in Euro _____.

In totale, la convenuta va pertanto condannata al pagamento di Euro _____, determinati all'attualità, ovvero al valore del danno al momento della pubblicazione della presente sentenza.

Per quanto riguarda le spese e competenze di giudizio, esse seguono la soccombenza. Vengono invece parzialmente compensate tra Telecom spa e Wind Spa, tenuto conto che le relative responsabilità non sono potute emergere che all'esito dell'istruttoria.

PQM

Il Giudice di pace di Pisa, dr. Raffaele Basile, definitivamente pronunciando nella causa di cui al R.G. 2260/2011 promossa da _____ nei confronti di Telecom Italia spa e Wind Telecomunicazioni spa, disattesa ogni altra richiesta ed eccezione, stabilisce quanto segue:

accoglie la domanda attorea per quanto di ragione.

Condanna Telecom Italia Spa e Wind Telecomunicazioni Spa, in solido tra loro, al risarcimento di euro _____ in favore della parte attrice

Condanna Wind Spa a manlevare la Telecom Spa da ogni importo dovuto alla sig.ra _____ in conseguenza del presente giudizio.

Condanna Telecom Italia Spa e Wind Telecomunicazioni Spa al pagamento in solido tra loro delle spese e competenze del giudizio in favore dell'attrice che si quantificano in Euro _____ per spese non imponibili, Euro _____ per spese imponibili, Euro _____ per competenze professionali, oltre Iva e Cpa.

Compensa parzialmente tra Telecom Italia Spa e Wind Telecomunicazioni spa le spese e competenze di giudizio, condannando la Wind Telecomunicazioni spa al pagamento in favore della convenuta litisconsorte dell'importo di euro _____ per spese non imponibili, Euro _____ per spese imponibili, Euro _____ per competenze professionali, oltre Iva e Cpa.

Così deciso in Pisa, 29 ottobre 2012

Il Gdp dr. R. Basile